

Comune di Francavilla Angitola

Provincia di Vibo Valentia

Il Revisore Unico

<i>Verbale n.11 Del 26/05/2023</i>	<i>Parere dell'organo di revisione sulla delibera avente ad oggetto: "Piano Economico Finanziario TARI Anno 2022-2025, Tariffe TARI per l'anno 2023"</i>
--	--

Il Revisore dei Conti Dott.ssa Maria Francesca Palamaro, Revisore unico del Comune di Francavilla Angitola (VV), nominato con delibera del Consiglio Comunale n.27 del 23 Novembre 2021, interpellato per l'espressione del parere previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla proposta in oggetto.

Premesso:

- che l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del dl 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge n. 213/2012, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI)
- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1 – comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente: "... Predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga..." (lett. f), "...approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento....." (lett. h), "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi...(lett. i)";

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

- Deliberazione n. 57/2020/rif;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif;
- Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste:

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...";
- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che:

- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ..."*;

Dato atto che:

- per il Comune di Francavilla Angitola, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;
- il Piano Economico Finanziario 2023 trasmesso dal soggetto gestore, Comune di Francavilla Angitola, ed elaborato in conformità all'art. 27 MTR – 2 ammonta ad Euro 181.414,00

Richiamata:

- la Delibera C.C. n. 11 del 24.05.2022 con la quale si è proceduto a validare ai sensi e per gli effetti di cui art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021 e di quanto previsto nel MTR - 2 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2022 – 2025 e ad approvare le tariffe per l'anno 2022;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 7.3 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF, il Piano Finanziario è soggetto "... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...";

Preso atto altresì, che nella Deliberazione 21 febbraio 2023 62/2023/r/rif di ARERA si evidenzia da lato che "... sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025 ..." e dall'altro altresì che "... le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al (...) o comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate ...";

Richiamate:

- le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni" del 28 gennaio 2022 nelle quali "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...";
- la successiva Nota di approfondimento IFEL del 28 gennaio 2022;

Visto:

- l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651¹ e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di

¹ Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Considerato, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ..."
- il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";
- il comma 683, in base al quale "...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

Tenuto conto che:

- ai fini della determinazione delle tariffe è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Vista:

- l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2023**;

Dato atto:

- del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 2;
- che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r "... In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...";

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...";

Visto

- il D.lgs n. 267/2000;
- il D.lgs n. 118/2011
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- il parere di regolarità tecnico e contabile, espresso sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267, reso dal Responsabile Servizio Finanziario.

Esprime

Per quanto di propria competenza **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera relativa al "Piano Economico Finanziario TARI Anno 2022-2025. Tariffe TARI per l'anno 2023;
Francavilla Angitola, 26.05.2023

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Maria Francesca Palamara

